



# Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena - D.L. 30/2021

## A.C. 2945A.S. 2191

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2945
A.S.	2191
Titolo:	Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena - D.L. 30/2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissioni competenti:	Senato - 1 <sup>a</sup> Affari costituzionali, Senato - 11 <sup>a</sup> Lavoro, previdenza sociale
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; in origine composto di 4 articoli suddivisi in 24 commi, consta dopo la lettura presso la Camera dei Deputati di **6 articoli** suddivisi in **33 commi**.

L'**articolo 1**, modificato presso la Camera dei Deputati, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il **15 marzo ed il 6 aprile 2021**, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle Regioni e Province autonome in "zona gialla" delle misure previste per quelle situate in "zona arancione" e, per i **giorni delle festività pasquali** (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della "zona bianca") delle misure previste per "la zona rossa". Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre disposta e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e Province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio; **con alcuni commi introdotti dalla Camera dei deputati** sono infine previste alcune misure specifiche relative al **nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia"**; le misure sono volte anche a garantire l'operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie.

L'**articolo 1-bis**, introdotto presso la Camera dei Deputati, dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'**articolo 2** reintroduce - con disposizioni **modificate dalla Camera dei deputati** - per il **periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021** la possibilità - già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 - per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al **lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, ad un **congedo straordinario con indennità (art. 2, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 7, 8 e 10)**. Con riferimento a i figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre fino al 30 giugno 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni (**art. 2, comma 5**). I diritti summenzionati sono in linea di massima esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro (**comma 7**). Si prevede altresì, per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

(ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), la possibilità di fruire - entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza - della corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. I benefici del congedo con indennità e del bonus suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021 (**comma 8, modificato dalla Camera dei deputati**). Reca altre due disposizioni (**introdotte dalla Camera**) in materia di lavoro agile: una norma generale e a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore (**comma 1-ter**); l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali (**comma 8-bis**) nella disciplina che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. Il **comma 9** prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 10,2 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al **presente articolo**.

L'**articolo 2-bis**, introdotto presso la Camera dei Deputati, dispone che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 3**, modificato presso la Camera dei Deputati, stabilisce le **disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri** recati dal provvedimento, provvedendo in primo luogo, a determinare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* recati dall'articolo 2 del decreto legge. Dispone inoltre la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dal provvedimento e la conseguente sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario.

L'**articolo 4** dispone sull'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

il provvedimento appare riconducibile alle materie "ordinamento civile" e "profilassi internazionale", entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie "tutela della salute" e "tutela e sicurezza del lavoro", attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "profilassi internazionale" le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

**Senato: Nota breve n. 278**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 151**

**4 maggio 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione